



PROGETTO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON



# La riforma dello Sport e la disciplina del Terzo Settore: le ricadute per gli enti sportivi e le Associazioni Benemerite

Sabato 28 ottobre 2023  
Salone d'Onore del Coni

# I soggetti del Terzo Settore



- ▶ L'art. 4 del D.Lgs 117/2017 elenca i soggetti del Terzo Settore:
  - Le organizzazioni di volontariato;
  - Le associazioni di promozione sociale;
  - Gli enti filantropici;
  - Le imprese sociali;
  - Le reti associative;
  - Le società di mutuo soccorso.
- ▶ Infine, sono previsti, come norma di chiusura:
  - Le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

**Iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**

# Lo Sport nella Riforma del Terzo Settore



- ▶ L'art. 5, comma 1, lett. t) del CTS che l'art. 2 del D.lgs. n. 112/2017 prevedono **l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche** tra le attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore e le **Imprese Sociali potranno esercitare** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

# Il Terzo Settore nella Riforma dello Sport



- ▶ L'art. 6 del D.Lgs. 36/2021 prevede che gli **Enti Sportivi Dilettantistici** potranno assumere le forme giuridiche di:
  - a) associazione sportiva, priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;
  - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  - c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
  - d) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

# Il concetto di attività sportiva dilettantistica



Nel settore sportivo, il sodalizio deve essere iscritto sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, quindi lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica è legato alle discipline sportive riconosciute dal CONI.



Nel Terzo Settore, il concetto di attività sportiva dilettantistica fa riferimento all'art. 2 della Carta europea dello sport ovvero qualsiasi forma di attività fisica che abbia come obiettivo il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

# Compatibilità tra Riforme



- ▶ L'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 36/2021 prevede che *agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le norme del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata*".
- ▶ Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 120/2023 chiarisce che gli enti del terzo settore che intendessero svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica non saranno tenuti ad inserire nella denominazione sociale tale finalità.

# Attività principali e secondarie



- ▶ Il D.Lgs. 36/2021 prevede per gli enti dilettantistici (iscritti solo al RAS e non al Runts):
  - che l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistiche debba essere svolta *"in via stabile e principale"*;
  - la possibilità di esercitare *"attività diverse"*, purché queste siano previste espressamente in statuto e che *"abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto..."*.
- ▶ Il comma 1-bis del D.Lgs. 36/2021 prevede che *"Laddove gli enti ... abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto"*.

# Attività secondarie



- ▶ L'art. 9 del D.Lgs. 36 prevede che per le ASD/SSD non rientrino nel concetto di attività secondarie e strumentali nei limiti dell'emanando decreto i proventi derivanti da:
  - Sponsorizzazione;
  - Promozione pubblicitaria;
  - Cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
  - Gestione di impianti e strutture sportive.
  
- ▶ E' possibile estendere tale previsione anche agli Enti sportivi del Terzo Settore?

# Circolare AdE 18/2018



- ▶ La circ. 18 del 01/08/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le **società e associazioni sportive dilettantistiche**, a seguito dell’approvazione della Riforma del Terzo settore, **potranno decidere di non iscriversi all’istituendo registro unico nazionale del Terzo Settore**, mantenendo le agevolazioni e la disciplina sopra descritta, **oppure decidere di entrare a far parte del terzo settore**. In questo caso **godranno delle agevolazioni specifiche previste per tali enti “in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”**.
- ▶ L’inquadramento tributario degli ETS è **assorbente rispetto alla disciplina riservata ai sodalizi sportivi**.

# Sede sociale e destinazione d'uso



- ▶ L'art. 7 bis del D.Lgs. 36/2021, prevede che le **sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche** in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche), purché non di tipo produttivo, sono **compatibili con tutte le destinazioni d'uso** omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

# Volontari - Definizione



## Volontario nel Terzo Settore

Si definisce “volontario” colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del terzo settore.

**Il volontario, personalmente, spontaneamente e gratuitamente, e per soli fini di solidarietà, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.**

## Volontario nello Sport

Si definisce **volontario** chiunque metta a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport mediante l'attività sportiva, nonché formazione, didattica e preparazione di atleti.

# Volontari – Rimborsi spese



## Volontario nel Terzo Settore

Sono ammessi i rimborsi spese a piè di lista per attività autorizzate dall'ente e nei limiti predeterminati (delibera Consiglio Direttivo e/o regolamento).

L'organo sociale competente può deliberare dei **rimborsi spese ai volontari**, regolarmente iscritti in un apposito registro tenuto dall'ente, **a condizione che non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e che si riferiscano a spese effettivamente sostenute e documentate.**

## Volontario nello Sport

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere **rimborsate anche a fronte di autocertificazione ... purchè non superino l'importo di 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

# Volontari - Assicurazione



## Volontario nel Terzo Settore

E' prevista la **copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato **nonché per la responsabilità civile verso i terzi.**

## Volontario nello Sport

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono **assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi**

# Divieto di distribuzione di utili



- ▶ In relazione al divieto di distribuzione degli utili da parte delle associazioni e società sportiva, viene previsto che:
  - Oltre ai soci e agli associati, vengono inserite anche le figure dei *“lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”*;
  - Vengono individuate delle soglie quantitative che comportano la presunzione di distribuzione indiretta di utili, attraverso l'applicazione dell'art. 3, cc. 2 e 2 bis del d.lgs.112/2017 (Impresa Sociale) anche al settore dello sport dilettantistico:

# Divieto di distribuzione di utili



- a) la corresponsione ad **amministratori**, sindaci e a **chiunque rivesta cariche sociali** di **compensi individuali non proporzionati all'attività svolta**, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai **lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o compensi superiori del **quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze** attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale (...);
- c) la **remunerazione degli strumenti finanziari** diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, **senza valide ragioni economiche**, siano superiori al loro valore normale;

# Divieto di distribuzione di utili



- e) le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a **coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte**, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro **parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado**, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale (...);
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

# Valutazione iscrizione Runtis



	Associazioni iscritte al Runtis	Associazioni iscritte al RAS
<b>Corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività istituzionali</b>	<p>Per gli enti dotati della qualifica di APS, è previsto un regime di decommercializzazione per i corrispettivi specifici versati dagli <b>iscritti, associati, familiari e conviventi degli stessi, di altre APS che fanno parte di un'unica organizzazione nazionale</b>, dei rispettivi associati, iscritti o tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, per lo svolgimento delle attività istituzionali (art. 85 CTS).</p> <p>Per le altre associazioni, sono decommercializzate solo le quote associative; per le altre entrate occorre fare riferimento ai criteri dell'art. 79 CTS sulla commercialità/non commercialità dell'attività.</p>	<p>Possibilità di usufruire del regime di decommercializzazione di cui all'art. 148, comma 3 TUIR.</p>

# Valutazione iscrizione Runtis



	Associazioni iscritte al Runtis	Associazioni iscritte al RAS
<b>Tassazione delle attività commerciali</b>	<p>APS: entro la soglia di ricavi di 130 mila euro, regime forfetario che prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività al 3% per determinare i ricavi ai fini IRES, la non applicazione dell'Iva sulle relative operazioni e l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili (art. 86 CTS).</p> <p>ETS: l'ente potrà optare per il regime forfetario dell'art. 80 CTS, che consente di determinare i ricavi ai fini IRES applicando coefficienti di redditività a scaglioni.</p>	<p>Possibilità di usufruire del regime forfetario della L. 398/1991. Tale regime prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività al 3% per determinare i ricavi ai fini IRES (entro la diversa soglia di 400 mila euro) e una detrazione forfetaria del 50% ai fini IVA.</p>

# Valutazione iscrizione Runts



	Associazioni iscritte al Runts	Associazioni iscritte al RAS
<b>Deposito bilancio</b>	<p>Gli enti del terzo settore dovranno depositare il bilancio presso il Runts.</p> <p>Gli enti del terzo settore con proventi, superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione.</p>	Nessun obbligo di deposito bilancio.
<b>Pubblicità obbligatoria</b>	<p>Se hanno ricavi comunque denominati superiori ai centomila euro, dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet: <i>“gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati”</i>.</p>	Nessun obbligo

# Valutazione iscrizione Runts



	Associazioni iscritte al Runts	Associazioni iscritte al RAS
<b>Organo di Controllo</b>	<p>Per gli Enti del Terzo Settore che abbiano superato, per due anni consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 110.000 euro di attivo di stato patrimoniale;</li><li>• 220.000 di “entrate comunque denominate”;</li><li>• cinque dipendenti occupati nel corso dell’esercizio;</li></ul> <p>vi sarà l’obbligo dell’organo di controllo, in cui, almeno un componente, deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397 cod. civ.</p>	<p>Nessun obbligo di nomina dell’organo di controllo.</p>

# Valutazione iscrizione Runts



	Associazioni iscritte al Runts	Associazioni iscritte al RAS
<b>Lavoratori</b>	<p>Le Aps e le Odv dovranno svolgere la propria attività avvalendosi prevalentemente del contributo dei volontari associati.</p> <p>Per le Aps, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.</p>	<p>Nessuna prevalenza dei volontari rispetto ai lavoratori.</p>

# Valutazione iscrizione Runts



	Associazioni iscritte al Runts	Associazioni iscritte al RAS
<b>Erogazioni liberali</b>	<p>Il CTS prevede agevolazioni fiscali per chi dona a favore del Terzo settore. In particolare, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in favore di un ETS potranno, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dedurre l'importo erogato, nel limite del 10% del reddito;</li><li>• applicare una detrazione pari al 30% di quanto erogato, calcolata su un limite massimo di 30 mila euro.</li></ul> <p>Per i soggetti IRES si applica la deduzione dal nel limite del 10% del reddito complessivo.</p>	<p>Per le ASD è prevista (sia per soggetti IRPEF che per soggetti IRES) una detrazione del 19%, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro (art. 15, comma 1, lettera i-ter), del TUIR).</p>

# Valutazione iscrizione Runts



	Associazioni iscritte al Runts	Associazioni iscritte al RAS
<b>5 per mille</b>	<p>Possono essere beneficiari tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.</p> <p>Sarà possibile chiedere l'ammissione al contributo in sede di iscrizione al RUNTS.</p>	<p>Possono accedere al beneficio le ASD (non SSD) nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che siano affiliate a una FSN o EPS o DSA riconosciuti dal Coni.</p> <p>Le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;</li><li>• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;</li><li>• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.</li></ul>

# Valutazione iscrizione Runts



	Associazioni iscritte al Runts	Associazioni iscritte al RAS
<b>Amministrazione condivisa Pubblica Amministrazione</b>	Il CTS introduce una serie di istituti specifici che, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, favoriscono il coinvolgimento degli Ets da parte della PA (artt. 55-57 Cts).	Nessun canale preferenziale con la PA.